

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del **21/02/2013**

DELIBERAZIONE N. 7

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999
“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA” - DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER IL 2013**

L'anno **duemilatredici** oggi **ventuno** del mese di febbraio alle ore **09.30** presso l'ufficio del Presidente nella sede dell'Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;

Preso atto che:

- ◆ ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco Franchini;
- ◆ ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida Quattrini;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr. Marco Franchini

Fatto l'appello nominale risultano presenti i componenti:

Dr. Franchini Marco – Presidente

Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente

Sig. Novembre Giuseppe - Componente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

E' presente con funzioni di verbalizzante il Direttore dell'Azienda Dott.ssa Teresa Giovanardi, nominata con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 31/01/2013 e la dott.ssa Isabel Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 21/02/2013

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999
“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA” - DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER IL 2013**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

Ricordato inoltre che l’art.15 del CCNL 1.4.1999 del comparto autonomie locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l’attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell’organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Atteso che dal 2010 il fondo ha subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all’Unione Terre di Castelli di funzioni nell’ambito di attività socio assistenziale, socio sanitario, socio educativo e per i settori minori, adulti ed anziani, con contestuale trasferimento di risorse umane;

Preso atto che l’art. 9 del D.L. 78/2010 al comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1. 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Viste:

- la circolare del MEF n.40 del 23.12.2010 sulla predisposizione dei bilanci di previsione anno 2011 ed in particolare per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa che: *“non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziaria a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato”*;
- la circolare del dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/4/2012 con la quale si individuano le modalità operative di riduzione del fondo ed in particolare il MEF ritiene che: la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

Vista la deliberazione n. 287 del 19/6/2012 con la quale la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha rivisto il proprio orientamento espresso con il citato parere nr. 324/2011 tenuto conto dei rilevanti elementi argomentativi tratti da pareri giurisprudenziali ed in particolare delle Sezioni riunite in sede di controllo, evidenziando::

-*la disposizione de qua rappresenta una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale.....*
- *la ratio della disciplina (porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti) induce a ritenere che detto limite si applichi con riferimento ai compensi idonei a confluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata.....*
- *dalle considerazioni sopra esposte emerge, quindi, che nell'ottica del legislatore il tetto di spesa è riferito al fondo per il trattamento accessorio costituito annualmente dalle amministrazioni, non all'insieme delle remunerazioni accessorie da corrispondere alle risorse. Ne consegue che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato. Resta inteso che, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2011, non rilevano invece le cessazioni avvenute nello stesso anno, in quanto detto fondo è, o dovrebbe essere, costituito a inizio anno e le cessazioni possono essere successive e impreviste. Pertanto, risulta più ragionevole, e comunque rispondente allo scopo di riduzione proporzionale perseguito dal legislatore, ridurre progressivamente il fondo solo in base alle cessazioni intervenute nell'anno precedente rispetto alla media dei dipendenti in servizio.*

Ritenuto coerente, motivato e condivisibile l'autorevole orientamento che si evince dalla deliberazione di cui innanzi e che l'Amministrazione intende fare proprio, nel senso che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato ma che produrrà decrementi del fondo dall'anno successivo;

Atteso pertanto che ai fini della costituzione del fondo relativo al 2013 rilevano le cessazioni intervenute nel 2012 mentre quelle che si sono verificate nell'anno stesso saranno oggetto di riduzione del fondo del 2014;

Dato atto che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2012 risulta quanto segue:

- le unità in servizio al 01/01/2010 risultano n. 105
- le unità in servizio al 31/12/2010 risultano n. 101
- le unità in servizio al 01/01/2012 risultano n. 93
- le unità in servizio al 31/12/2012 risultano n. 87

- è pertanto necessario operare una riduzione del fondo 2013 pari ad percentuale **del 12,62%** (media dipendenti in servizio nel 2010 n. 103 - media dipendenti in servizio nel 2011 n. 90)

Vista la deliberazione n.51 del 4 ottobre 2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale, nel riesaminare una questione di massima relativa all'ambito applicativo dell' art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 precisa quanto segue:

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell' art. 9 comma 2 bis sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite mediante ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per i bilanci dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
- che pertanto " le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78";

Preso atto che la Corte dei Conti sezione regionale Lombardia, con deliberazione n.550 del 28.10.2011 (e successive conformi: sez. Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 e la sez. Lazio n.93(2011) in merito ai compensi ISTAT per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, ha precisato che "trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.5.2019 n.78; per le menzionate ragioni le risorse transiteranno "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate ma senza alcuna incidenza sullo stesso;

Vista la delibera la propria precedente delibera n. 24 del 27/12/2012 con la quale tra l'altro si provvedeva alla costituzione del fondo art. 15 del ccnl 1.4.1999 " risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" - anno 2012;

Ricordato che con la delibera di cui innanzi :

- l'Azienda ha finanziato per l'anno 2012, le risorse nella parte variabile del fondo derivanti dall'applicazione dell' art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per la quota massima dell'1,2% del monte salari del 1997 da correlarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità per complessivi euro 37.968;
- l'Azienda ha finanziato altresì per l'anno 2012, le risorse nella parte variabile del fondo derivanti dall'applicazione dell' art. 15 comma 5 netto del CCNL 1.4.1999, per euro 39.787;
- che il finanziamento di cui al punto che precede era destinato ai progetti previsti nel piano della performance correlati all'accreditamento dei servizi socio sanitari ed alla realizzazione dei piani di accreditamento, in considerazione dell'importante percorso di riorganizzazione e ridefinizione delle competenze di gestione dei servizi;
- si prendeva atto che il progetto si sarebbe articolato anche nel 2013;

- l'Amministrazione si impegnava a finanziare anche il fondo 2013 per le stesse motivazioni
- che la quota per l'anno 2013 ammonterebbe ad euro 24.677

Considerato comunque opportuno rinviare l'approvazione della parte discrezionale del fondo (risorse variabili finanziate ai sensi dell'articolo 15 commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) in quanto soggiacciono al limite condizionale che l'Azienda le confermi in sede di approvazione del nuovo bilancio attualmente in fase di elaborazione;

Ritenuto pertanto di approvare **in via provvisoria** per l'anno 2013, l'ammontare del fondo incentivante da destinare all'erogazione del salario accessorio al personale dipendente avente diritto, confermando al momento, l'importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo, nella stessa misura di quello determinato per il 2012 al netto delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010;

Dato atto che la spesa per il personale e quindi anche la spesa relativa al fondo produttività, rientra tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità, ex art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;

Considerato che le norme di contenimento della spesa di personale in materia di pubblico impiego continuano ad applicarsi anche per l'anno 2013, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L.78/2010, convertito nella legge 122/2010;

Dato atto che il totale complessivo del fondo 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno 2010, nel rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010;

Visti i conteggi elaborati dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;

Viste le vigenti disposizioni contrattuali;

Visto lo Statuto

Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti della giurisprudenza contabile, **la costituzione provvisoria del fondo - risorse stabili - per l'anno 2013**

Risorse stabili - ASP	2013
Importo unico - determinato ai sensi dell'art.31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 al netto del taglio effettuato per effetto del trasferimento di personale all'Unione	236.133
art.15 comma 5 CCNL 1.4.1999 incremento dotazioni organiche	183.184
R.I.A. e ass. personam personale cessato	10.286
risorse art.8 comma 7 CCNL 11.04.2008 (0,60% del M.salari 2005)	16.304
a defalcare trasferimento a Unione dipendenti servizi sociali	- 41.394
taglio fondo cessazioni anno 2013- art.9 del D.L.78/2011	- 51.055
Totale generale stabili	353.458

2. Di rinviare ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2013 la determinazione definitiva del Fondo del 2013, comprensiva delle risorse con caratteristiche di eventualità e variabilità, tenuto conto delle linee di indirizzo del CDA;
3. Di dare atto che qualora l'Azienda confermasse le risorse variabili del 2012 la quantificazione, al netto dei tagli effettuati, sarebbe la seguente:

Risorse variabili	2013
Risorse previste dall'art. 15, comma 2 - '1,2 % su base del monte salari del 1997	37.968
art.15 - comma 5	97.058
a defalcare trasferimento a Unione dipendenti servizi sociali	- 58.928
	- 13.453
art.15 comma 5 netto	24.677
totale generale risorse variabili	62.645
totale fondo risorse stabili e risorse variabili	416.103

4. Di dare atto che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo farà carico ai competenti capitoli di bilancio e che l'ammontare del fondo medesimo è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli e alle OO.SS;
6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione "TRASPARENZA. VALUTAZIONE E MERITO"

INDI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Stante l'urgenza di procedere

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto.
